



CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
COMUNE DI BUSCA. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaundici** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GOSSO Luca - Sindaco	Sì
2. GALLO Marco - Vice Sindaco	Sì
3. CISMONDI Gianmichele - Assessore	Sì
4. DELFINO Giuseppe - Assessore	Sì
5. FERRERO Gian Franco - Assessore	Sì
6. MATTIO Davide Giovanni - Consigliere	No
7. DONADIO Ezio - Consigliere	Sì
8. CAMPANA Elio - Consigliere	Sì
9. SARTORE Beatrice - Consigliere	Sì
10. BRESSI Diego - Consigliere	Sì
11. DURANDO Alberto - Consigliere	Sì
12. EANDI Fabio Giovanni - Consigliere	Sì
13. SIMONDI Antonella - Consigliere	Sì
14. AIMAR Piergiorgio - Consigliere	Sì
15. ROMANO Federico - Consigliere	Sì
16. BERARDO Mario - Consigliere	Sì
17. SARALE Marco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 16
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO Luca in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco illustra l'argomento e rimanda a quanto evidenziato in riunione tematica; sottolinea l'importanza dell'argomento.

Aimar afferma che, finalmente, in Consiglio Comunale si parla di videosorveglianza e accenna a precedenti interrogazioni del Suo Gruppo e che con l'approvazione del Regolamento viene eliminato l'ostacolo all'avvio del servizio; rileva però che le prime telecamere avrebbero dovuto essere installate nei punti più critici quali le scuole ma, aggiunge, l'importante è partire fermo il fatto che il suo Gruppo continuerà a chiedere l'installazione delle telecamere in altri siti a beneficio della sicurezza.

Quindi (come da proposta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Busca ha intenzione di dotarsi di un sistema di "Videosorveglianza" da installare in alcuni ambiti territoriali e che risulta necessario per legittimare il suo funzionamento, approvare apposito Regolamento al fine di garantire ed assicurare la piena tutela dei diritti delle persone coinvolte ed il corretto trattamento ed accesso ai dati personali;

Dato atto che la materia in argomento trova la sua disciplina principale nel Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e nella Deliberazione 08 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.10 e ss.mm.ii..

Richiamate le recenti linee guida ANCI in materia di Videosorveglianza datate novembre 2010;

Visto lo schema di regolamento proposto per l'adozione e considerato che lo stesso garantisce il rispetto degli essenziali principi, richiamati nella normativa sopraccitata, di:

- *proporzionalità* : sistemi attuati con attenta valutazione;
- *liceità*: rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- *finalità*: attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- *necessità*: con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;

Rilevato che il Regolamento in oggetto definisce correttamente, nell'ambito dei principi sopraesposti, le condizioni per la sicurezza dei dati, le garanzie per il loro trattamento e disciplina nel dettaglio le modalità per l'accesso e comunicazione degli stessi alle persone ed organi competenti abilitati a farne richiesta;

Preso atto che le disposizioni normative rimettono al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente Regolamento;

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con votazione espressa con alzata di mano:

presenti n. 16

favorevoli n. 16

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il “Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel Comune di Busca” costituito da n. 20 articoli , n. 3 allegati, n. 18 pagine totali - ripartite in V Capi che, [allegato](#) alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano:

presenti n. 16

favorevoli n. 16

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to GOSSO Rag. Luca

Il Segretario Comunale
F.to SCARPELLO Dr. Giusto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 257 del Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2011 al 26/04/2011, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267

Busca, lì 11/04/2011

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa in copia all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi ed è

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267)

Busca, lì _____

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto

Copia conforme all'originale

Busca, lì 11/04/2011

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto



Provincia di CUNEO
Via Cavour n. 28
12022 - BUSCA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL COMUNE
DI
BUSCA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.° 10 del 29/03/2011

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e definizioni
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E PER I SOGGETTI RESPONSABILI

- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 - Informativa e pubblicità
- Articolo 6 - Il Responsabile

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - REQUISITI DEI DATI PERSONALI E MODALITA' DI RACCOLTA

- Articolo 7 - Requisiti dei dati personali e modalità di raccolta
- Articolo 8 - Obblighi degli operatori
- Articolo 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 10 - Diritti dell'interessato
- Articolo 11 - Sistemi integrati di videosorveglianza
- Articolo 12 - Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza che potranno essere posti in essere

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 13 - Sicurezza dei dati
- Articolo 14 - Istituti scolastici
- Articolo 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 18 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 19 - Tutela

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 20 - Modifiche regolamentari e disposizioni attuative
- ALLEGATI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di BUSCA, Servizio Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e della Deliberazione 08 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.10 e ss.mm.ii..

3) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per *"banca di dati"*, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il *"trattamento"*, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per *"dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per *"titolare"*, l'Ente Comune di Busca, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per *"Responsabile"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per *"interessato"*, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per *"comunicazione"*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per *"diffusione"*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per *"dato anonimo"*, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per *"blocco"*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2
Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di BUSCA e collegato alla sala di controllo.
- 2) La potenziale installazione di monitor per la sola visione delle immagini presso la centrale operativa dei Carabinieri di Busca e della Questura di Cuneo.
- 3) La potenziale installazione prevista dall'art 11 del presente Regolamento.

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- proporzionalità coi sistemi attuati con attenta valutazione;
- liceità quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- finalità attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Busca, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) identificazione, in tempo reale, di luoghi e di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- b) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- c) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico e/o adozione di provvedimenti di pianificazione viaria esecutivi;
- d) vigilare sul pubblico traffico;
- e) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g) la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, la sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati (attività conferite dalla legge esclusivamente a soggetti pubblici), la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- h) l'acquisizione di prove e/o indizi;
- i) la rilevazione di elementi, la prevenzione ed il controllo delle infrazioni, nel quadro delle competenze e limitazioni attribuite dalla legge a soggetti pubblici;
- j) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio urbano;
- l) potenziale strumento costituente sistema integrato della sicurezza all'interno del territorio facente parte delle Convenzioni di Polizia Locale attive.

3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
E PER I SOGGETTI RESPONSABILI

Articolo 4
Notificazione

Il Comune di Busca nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e ss. mm.ii.

Articolo 5
Informativa e pubblicità

1) Il Comune di Busca, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata l'informativa minima indicata dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale dell'8 aprile 2010.

2) Il Comune di Busca, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione (sito internet, rassegne stampa ecc.)

3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi ed in occasione di spettacoli pubblici. A tale fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1, al provvedimento dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento ed alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo od una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato ove richiesto è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Articolo 6
Il Responsabile

- 1) Il Comandante della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Il responsabile individuerà altresì gli *incaricati* del materiale trattamento ed elaborazione dei dati personali ai quali potranno avere accesso. Quest'ultimi dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e/o del responsabile ed alle norme in materia vigenti nonché di quelle contenute nel presente regolamento.
Il responsabile avrà cura di individuare per iscritto l'ambito stesso del trattamento consentito ed i diversi profili di accesso di ogni singolo incaricato.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
REQUISITI DEI DATI PERSONALI E MODALITA' DI RACCOLTA

Articolo 7

Requisiti dei dati personali e modalità di raccolta

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e se necessario aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco .

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, riprese video 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno, tecnicamente a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario, le stesse sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale ed essere dotate di infrarosso.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana ed alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Articolo 8
Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2) L'utilizzo delle telecamere disciplinate dal presente regolamento è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico mentre non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 9

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, (fac -simile allegato 2) ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta (fino ad un massimo di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo) risposta relativamente:

1. alla conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi);

2. alla cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. all'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (adottando opportuni accorgimenti e/o eventuali schermature) ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art 7 comma 3 lett. a) del Codice). Viceversa l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3 lett b) del Codice).

Articolo 11 *Sistemi integrati di videosorveglianza*

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti potenziali tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tale fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" – indicante il titolare del trattamento, le finalità perseguite ed il collegamento con le forze di polizia – individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Codice e riportato in fac simile nell'allegato 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate qualora adottate richiederanno l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante quali:

- 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- 2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 12 *Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza che potranno essere posti in essere*

Nel caso venga attuata l'attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali è stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e in taluni casi anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'Ente;
- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento sarà tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante, fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o a maggior ragione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o a maggior ragione con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli).

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 13 *Sicurezza dei dati*

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, comma 3, nella sala controllo del Comando della Polizia Locale ubicato in Via Cavour n. 28, dove sono custoditi i videoregistratori digitali. Nella stessa potranno accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in luogo non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 4) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss del Codice).

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 – ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza, le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessione wireless (tecnologie wi-fi, wi max, Gprs ecc).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti a visionare le immagini.

Articolo 14 *Istituti scolastici*

Il sistema di videosorveglianza eventualmente attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2 comma 2 DPR n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato altresì attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio

Articolo 15
Cessazione del trattamento dei dati

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 16
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.10 e ss.mm.ii

Articolo 17
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.10 e ss.mm.ii.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 18
Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di BUSCA a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19

Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Modifiche regolamentari e disposizioni attuative

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche e/o integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) All'emanazione ed aggiornamento degli indirizzi attuativi e/o vincolati provvederà la Giunta Comunale, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali,

ALLEGATO "I"

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

COMUNE DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

Prot. nr. _____

Al Signor _____

Oggetto: Incarico al trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento dell'attività di gestione del sistema di videosorveglianza del Comune di Busca.

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati del Comune di _____, La incarica e La autorizza a trattare i dati personali presenti nei sistemi di videosorveglianza del citato Comune nell'ambito dello svolgimento dell'attività di gestione delle immagini.

In particolare Lei è autorizzato ad effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento di di seguito elencate _____

(es. consultazione, estrazione, cancellazione indicare tutti i trattamenti consentiti) dei dati archiviati nei sistemi di videosorveglianza del Comune di Busca.

Per lo svolgimento delle Sue mansioni dovrà operare attenendosi secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.10 e ss.mm.ii.

Distinti saluti.

Per ricevuta

ALLEGATO "2"

COMUNE DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO CONCERNENTE
IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI VIDEOREGISTRATI

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____ residente in _____
Via/Piazza _____
identificato tramite _____ n _____ del _____

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati personali chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza di proprietà del Comune di Busca che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo di possibile ripresa _____

2 Data di possibile ripresa _____

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 60 minuti) _____

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) _____

7 Attività svolta durante la possibile ripresa _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

Il richiedente è consapevole che in caso d'esito negativo della presente richiesta potrà essere richiesto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, debitamente stabiliti con atto formale dall'Amministrazione Comunale depositato agli atti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Data _____

IN FEDE

ALLEGATO "3"

COMUNE DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

SCHEMA PER LA RIPRODUZIONE E VISIONE DELLE IMMAGINI

**VISIONE E RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
QUANDO POSSONO ESSERE UTILI PER L'ACCERTAMENTO DI REATI**

DISPOSIZIONI GENERALI

Presso la Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione e asportazione delle immagini.

PROCEDURA "A"

- a) La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, per richieste provenienti da altre **Forze di Polizia e/o dall'autorità giudiziaria**:
1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
 2. rilascio di apposita autorizzazione scritta specifica, firmata dal responsabile o in sua assenza dal responsabile per avocazione e dall'agente più alto in grado. Copia dovrà essere conservata in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
 3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) il giorno e l'ora del sopralluogo;
 4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
 5. aprire la/c buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di almeno un altro agente tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
 6. al termine delle operazioni, compilare l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;

7. terminata l'attività, provvedere a reimpastare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura.

Si precisa che nella borsa sono sempre presenti alcuni CD-R per il salvataggio e l'asportazione di immagini.

PROCEDURA "B"

b) Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da **privati cittadini** (da non confondere con richiesta allegato 2 per trattamento dei dati personali) la procedura prevista è la seguente:

- ❖ il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
- ❖ Il Rilascio di apposita autorizzazione scritta, in presenza delle condizioni sottoriportate, firmata dal responsabile o dal responsabile per avocazione e dall'agente più alto in grado. Copia dovrà essere conservata in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
- ❖ Suddetta autorizzazione verrà esclusivamente rilasciata se il richiedente ha provveduto e presentato denuncia/querela e nei casi si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela stessa dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.